



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

***AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GENERI DI RISTORO
ATTRAVERSO APPARECCHIATURE AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE
PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI E DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI***

Settore Affari Generali
Servizio Acquisti
Via dei Manassei, 19 – 59100 Prato
Tel. +39 0574/183.60.74–183.62.51
Fax +39 0574/183.63.72
e-mail: a.angiolini@comune.prato.it
e.cappellini@comune.prato.it

SOMMARIO

- PARTE GENERALE -

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO.....	pag. 5
ART. 2 SEDI DEL SERVIZIO.....	pag. 5
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO.....	pag. 5
ART. 4 SPECIFICA APPROVAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI.....	pag. 5
ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI	pag. 5
ART. 6 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE – MORTE DEL TITOLARE.....	pag. 6
ART. 7 OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL.....	pag. 6
ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA.....	pag. 6
ART. 9 RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E/O COSE - ASSICURAZIONE.....	pag. 7
ART. 10 ADEGUAMENTO DEI PREZZI.....	pag. 7
ART. 11 CANONE DI CONCESSIONE.....	pag. 7
ART. 12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	pag. 8
ART. 13 RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE.....	pag. 8
ART. 14 REFERENTI PER L'AMMINISTRAZIONE.....	pag. 8
ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO.....	pag. 8
ART. 16 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI.....	pag. 8
ART. 17 FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE.....	pag. 8

ART. 18 PENALITA'	pag. 9
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	pag. 10
ART. 20 NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.....	pag. 10
ART. 21 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO.....	pag. 10
ART. 22 VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE.....	pag. 11
ART. 23 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	pag. 11
ART. 24 SUBAPPALTO.....	pag. 11
ART. 25 FORO COMPETENTE.....	pag. 11
ART. 26 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE.....	pag. 11
ART. 27 POSSESSO DEI REQUISITI PER CONTRATTARE CON LA P.A. ED OSSERVANZA DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA.....	pag. 11
ART. 28 SPESE, IMPOSTE, TASSE.....	pag. 11

- PARTE SPECIALE-

ART. 29 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – SPECIFICHE TECNICHE DISTRIBUTORI – REQUISITI DI CONFORMITA'.....	pag. 13
ART. 30 TEMPI DI INSTALLAZIONE.....	pag. 15
ART. 31 GENERI DI CONSUMO.....	pag. 15
ART. 32 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA FORNIRE.....	pag. 16
ART. 33 REPORTISTICA.....	pag. 17
ART. 34 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO.....	pag. 17
ART. 35 DOVERI DEL PERSONALE.....	pag. 18
CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE.....	pag. 19

PARTE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina il servizio di somministrazione di generi di ristoro (bevande calde e fredde, alimenti dolci e salati preconfezionati a lunga conservazione) mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici presso le sedi ed i plessi scolastici comunali di cui al successivo art. 2.

ART. 2 – SEDI DEL SERVIZIO

Le sedi ove andranno collocati i distributori di vario genere sono indicati nell'apposito allegato "A" nel quale sono evidenziati le quantità ed i luoghi, e non potranno essere collocati in altri siti salva diversa indicazione da parte dell'Amministrazione.

I siti individuati di cui al citato allegato "A", potranno subire variazioni (in aumento o decremento) a seconda delle esigenze funzionali ed organizzative dell'Ente e comunque alcuni di essi (e cioè quelli espressamente evidenziati nelle ultime due colonne del citato Allegato "A", per un numero totale di 12) saranno assegnati solo alla scadenza degli attuali rapporti contrattuali con i rispettivi concessionari

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è fissata per il triennio 2008-2009-2010 con decorrenza dalla data di aggiudicazione del servizio, con scadenza il 31.12.2010 indistintamente per tutte le apparecchiature installate in corso d'appalto, con possibilità di rinnovo fino ad un periodo massimo di ulteriori tre anni.

Il rinnovo è subordinato alla previa conferma e concorde manifestazione di entrambe le parti contraenti da rendersi nota mediante lettera raccomandata A/R da trasmettersi almeno tre mesi antecedenti la naturale scadenza contrattuale.

Anche nel caso in cui si dovesse procedere al rinnovo , l'appaltatore sarà comunque obbligato ad espletare il servizio per ulteriori sei mesi dopo la scadenza del 31.12.2010 (ove l'Amministrazione comunichi la sua volontà in tal senso almeno trenta giorni prima della già citata scadenza) per consentire all'Amministrazione l'individuazione di un nuovo appaltatore.

L'Amministrazione appaltante potrà posticipare la data di inizio dell'appalto, nel caso in cui si prolunghino i tempi di individuazione del soggetto aggiudicatario, ferma restando la data di cessazione dello stesso.

ART. 4 – SPECIFICA APPROVAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI

Il Comune di Prato è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.

In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi, il Comune di Prato ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di dichiarare di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni contenute nel Codice deontologico degli appalti, approvato con delibera della Giunta comunale del 4.10.2005 n. 726.

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti nonché quelli legati alla stipulazione del contratto, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs 196/2003.

ART. 6 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE - MORTE DEL TITOLARE

L'Amministrazione si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato. L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

ART. 7 – OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

L'aggiudicatario regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se essa non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbiano receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, l'Amministrazione comunale provvede a denunciare le inadempienze all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla ditta,

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, deposito cauzionale definitivo infruttifero, pari al 10 % dell'importo contrattuale affidato mediante fideiussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio ramo cauzioni.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale, in contestualità all'emissione del certificato finale di regolare prestazione del servizio.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

ART. 9 – RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E/O COSE - ASSICURAZIONE

L'Amministrazione comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi. L'Appaltatore risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione. A tal fine, prima della sottoscrizione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'impresa risultata aggiudicataria dovrà essere provvista di:

- polizza RCT a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso al consumo dei pasti nei locali convenzionati, a tutela degli assegnatari dei buoni pasto, con un massimale minimo di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per ogni sinistro, con un limite di € 1.500.000,00 (unmilione) per ogni persona e di € 1.000.000,00 (unmilione) per danni a cose; la copertura deve essere esente franchigia e prevedere la garanzia per responsabilità civile derivante dalla distribuzione/somministrazione e dallo smercio di prodotti in genere

La polizza avente validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa in copia, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, con la lettera di aggiudicazione.

ART. 10 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

I corrispettivi offerti in sede di gara e relativi ai prezzi applicati ai prodotti, non potranno subire variazioni: trascorsi 12 mesi dalla data di stipula del contratto i prezzi potranno essere adeguati alla percentuale ISTAT dei prezzi al consumo rilevata nel mese di competenza e calcolata in ragione del 75%.

In tal caso le variazioni di prezzo dovranno essere comunicate al Servizio Acquisti – U.O. Provveditorato – mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo fax con valore di ricevuta legale entro il mese di Luglio di ciascun anno di durata contrattuale, allegando idonea documentazione che motivi la variazione medesima. Tale termine è stabilito a pena di decadenza.

L'adeguamento sarà operato solo a seguito di apposita istruttoria tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato e, se riconosciuto, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta.

All'atto della variazione il concessionario è tenuto, senza altro aggravio, alla comunicazione ai fruitori del servizio, apponendo sugli apparecchi adeguata segnaletica.

ART. 11 – CANONE DI CONCESSIONE

Lo spazio per l'installazione di distributori automatici è concesso in uso diretto all'appaltatore dietro pagamento di un canone annuo pari a quello offerto in sede di gara e sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate con scadenza il 1.01 ed al 1.07 di ciascun anno. Si precisa che la prima rata dell'anno 2008 verrà pagata entro e non oltre un mese dall'aggiudicazione definitiva.

Il pagamento avverrà alle scadenze indicate tramite procedura di addebito automatico in conto (R.I.D) per il quale la ditta aggiudicataria si impegna a comunicare le coordinate bancarie del proprio conto corrente.

L'importo del corrispettivo potrà variare con decorrenza dal semestre successivo per l'installazione o disinstallazione di distributori nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che il canone di concessione sarà aggiornato a partire dal 2° anno di concessione nella misura del 75% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai ed impiegati. L'Amministrazione comunicherà l'aumento del canone a mezzo raccomandata A/R o a mezzo fax con valore di ricevuta legale e l'adeguamento decorrerà dal primo di gennaio di ciascun anno.

ART. 12 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in questione è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 comma 1 del D.lgs 163/2006.

ART. 13 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, con la lettera di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente al Servizio Acquisti la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

ART. 14 – REFERENTI PER L'AMMINISTRAZIONE

Ciascun ufficio comunale e plesso scolastico dove sono installati gli apparecchi distributori, nominerà uno o più referenti che terranno i rapporti con l'impresa aggiudicataria ed ai quali verranno consegnati, contestualmente all'installazione delle apparecchiature, la dichiarazione di conformità alla normativa CE ed a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed il Manuale di istruzioni per l'uso.

Il Servizio Acquisti comunicherà all'aggiudicatario, al momento dell'assegnazione dell'appalto, l'elenco dei predetti referenti..

ART. 15–CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il servizio oggetto del contratto a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

La cessione del credito derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio (art. 69 e 70 R.D 2440/1923), è subordinata alla notifica all'Amministrazione comunale ed all'adozione di specifico atto recettizio.

ART. 16– OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

L'appaltatore si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 626/94 e ss.mm. e ii.

L'impresa si impegna, altresì, ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi, alla data dell'offerta, a categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono.

L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell'offerta anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore esonera, pertanto, l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

ART. 17 – FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

L'impresa aggiudicataria di obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto. In casi di

morte del titolare di ditta individuale, sarà ugualmente facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamento temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, si applica la disciplina dell'art. 37, commi 18 e 19 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 18- PENALITA'

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli a campione per constatare il corretto espletamento del servizio descritto agli articoli 29 e seguenti del presente capitolato.

Qualora per qualsiasi motivo, imputabile all'appaltatore, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.

❖ GESTIONE ORDINARIA

- Mancato funzionamento dei distributori: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 20,00;
- Mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente Capitolato: penalità pari al 15% del canone semestrale da corrispondere comunque entro e non oltre la data di pagamento del semestre successivo;
- Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti : per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 50,00
- Mancata trasmissione nei termini del report inerente i consumi annuali delle macchine distributrici : applicazione di una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo

❖ INTERVENTI ORDINARI

- Mancata effettuazione dei passaggi settimanali previsti dal presente Capitolato speciale: penale pari ad € 50,00 per passaggio;
- Insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici : per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 100,00;
- Distribuzione di generi alimentari non compresi nella "scheda offerta tecnica" e non autorizzati dall'Amministrazione comunale : per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 100,00;

❖ INTERVENTI STRAORDINARI O A CHIAMATA

- Ritardi nell'intervento (a qualsiasi titolo) superiori alle **24 ore** : penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

❖ SISTEMI DI AUTOCONTROLLO HACCP

- Mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di autocontrollo : per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 100,00;

❖ ALTRE PRESTAZIONI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 50,00.

L'Amministrazione provvederà in presenza di inadempienze contrattuali a darne comunicazione all'appaltatore, tramite fax con valore legale di ricevuta, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e/o provvedere in merito, informando l'Amministrazione dei provvedimenti adottati. Valutate le controdeduzioni dell'interessato, l'Amministrazione applicherà, se del caso, la penale

fissando eventualmente un ulteriore termine all'appaltatore per il ripristino della corretta esecuzione del servizio.

Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 19, oltre ad agire per il risarcimento dei danni.

ART. 19- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui l'appaltatore tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C. , fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

Il Comune di Prato si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi :

- a. frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b. sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- c. mancata stipulazione di polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 9;
- d. vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- e. mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- f. mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in numero superiore a tre volte nel corso dell'appalto;
- g. inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- h. fallimento dell'impresa;
- i. subappalto non espressamente autorizzato;
- j. cessione totale o parziale del contratto;
- k. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- l. qualora l'ammontare delle penali applicate all'appaltatore abbia superato il 10% del valore del contratto.

;

In tali casi l'Amministrazione comunale dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. In tali casi, l'Amministrazione comunale sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso

Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, l'appaltatore dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto.

ART. 20- NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

A seguito della risoluzione del contratto, sorgerà il diritto per l'Amministrazione di affidare al soggetto risultato secondo nella graduatoria delle offerte la prestazione del servizio, in danno all'aggiudicatario inadempiente al quale farà carico il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dal Comune di Prato in conseguenza del nuovo affidamento.

ART. 21– ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale potrà richiedere alla ditta aggiudicataria, nelle more della stipula del contratto, l'esecuzione del servizio. In tal caso, la cauzione di cui al precedente art. 8 dovrà essere prestata prima dell'inizio del servizio.

ART. 22 – VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune di Prato - Servizio Acquisti ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

ART. 23- RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Acquisti del Comune di Prato.

ART. 24 – SUBAPPALTO

E' consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30%; in tale caso il concorrente ha l'obbligo di specificare nella domanda di partecipazione alla gara le parti del servizio che verranno subappaltate .Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti del Comune di Prato di quanto subappaltato.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 25 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al foro di Prato, in via esclusiva. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 26- RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi , alle norme del Codice Civile ed alle altre norme applicabili in materia.

ART. 27 – POSSESSO DEI REQUISITI PER CONTRATTARE CON LA P.A ED OSSERVANZA DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA

L'aggiudicazione del servizio è subordinata all'accertamento da parte degli organi competenti dell'insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione ed all'osservanza della vigente normativa antimafia.

ART 28 - SPESE, IMPOSTE, TASSE

Tutte le spese inerenti al contratto (ivi comprese quelle di eventuale registrazione) sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

L'Amministrazione si riserva di concludere il contratto anche tramite corrispondenza commerciale q quindi in forma di scrittura privata.

PARTE SPECIALE

ART. 29- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – SPECIFICHE TECNICHE DISTRIBUTORI - REQUISITI DI CONFORMITA'

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito sotto la completa responsabilità dell'impresa appaltatrice, con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

I distributori automatici dovranno garantire l'erogazione di :

- a) **bevande calde** : caffè espresso (varie tipologie), cappuccino,cioccolata,latte,te;
- b) **bevande fredde in lattina, tetrapak o bottiglie di PET** : acqua minerale, bibite analcoliche, succhi di frutta, the;
- c) **snack** : patatine, salatini, snack dolci o salati,wafer,biscotti,merendine

Le quantità e le tipologie delle macchine sono indicate nell'allegato sub lettera "A" al disciplinare di gara , nel quale sono altresì specificate le sedi ove dovranno essere collocate. Le medesime apparecchiature corrispondono in sintesi alle seguenti, per un totale complessivo di 59 distributori:

- o n. **32** distributori automatici di bevande calde per l'erogazione di prodotti di prima colazione (caffè, tè, latte,cappuccino, cioccolato e orzo), delle quali n. 22 con potenzialità fino a 250 erogazioni e n. 10 con una potenzialità di oltre 250 erogazioni;
N:B in virtù di quanto evidenziato all'art. 31 tali distributori automatici dovranno essere caratterizzati in maniera adeguata, mettendo in evidenza la presenza di caffè proveniente dal commercio equo e solidale;
- o n. **11** distributori semiautomatici per l'erogazione di caffè mediante utilizzo di apposite cialde;
- o n. **6** distributori automatici di bevande fredde (bibite in lattina e bottiglie di acqua da mezzo litro);
- o n. **6** distributori automatici di snack dolci e salati;
- o n. **4** distributori automatici per l'erogazione di quantità di prodotti di vario genere (alimenti preconfezionati, succhi di frutta, bibite, acqua, vari).

Nei distributori automatici dovranno essere ben visibili le etichette con la marca, la composizione, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione.

Su ogni distributore automatico dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono e/o via fax il referente della ditta per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti.

Le apparecchiature dovranno essere dotate di sistemi di rilevazione delle erogazioni effettuate per fasce di prezzo.

Ogni distributore automatico dovrà essere munito di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta e dotato di apparecchiatura rendiresto, di sistema di pagamento con banconote e di "lettore" per strumenti elettronici " cash less" (chiavi, schede, ecc..). La distribuzione della chiave magnetica ricaricabile ai dipendenti comunali dovrà essere effettuata a cura ed onere dalla ditta stessa previo pagamento, da parte dei richiedenti , di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna della chiave da parte del fruitore.

Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico.

Il limite massimo di immissione di banconote nei distributori è fissato in € 5,00 (cinque/00).

In caso di guasti o segnalazioni di prodotti esauriti, l'impresa deve provvedere alla riparazione e/o sostituzione a proprie spese massimo **entro 24 ore** dalla segnalazione comunicata o trasmessa dal personale comunale.

L'impresa potrà, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione dovrà essere data sempre in anticipo comunicazione scritta al Servizio Acquisti – U.O Provveditorato – che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione. E' necessaria la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione anche in caso di ritiro e/o aumento delle apparecchiature rispetto alla dotazione iniziale e/o in corso d'appalto.

Sistema HACCP

L'Impresa dovrà essere dotata di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.lgs. 26.05.1997, n. 155.

L'impresa verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici. Il manuale dovrà, inoltre, prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

Requisiti di conformità

Le apparecchiature dovranno:

- ❑ essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D.lgs 626/94 e s.m.i., del D.P.R. 459/1006 (direttiva macchine), nonché a rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi.
- ❑ rispettare la norma CEI EN 606635 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
- ❑ alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
- ❑ munite del marchio CE;
- ❑ munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea, es: IMQ;
- ❑ conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

Gli allacciamenti relativi alla fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua potabile dovranno essere eseguiti, a cura dell'impresa appaltatrice, a perfetta regola d'arte con osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e quelle CEI/UNI.

Al termine dei lavori dovrà essere fornita la dichiarazione di conformità degli impianti idrici realizzati nel rispetto dell'art.7 della legge 46/90. Di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché ove previsto il progetto.

Per ogni apparecchiatura installata dovrà essere resa disponibile, per eventuali fini ispettivi, la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, così come più dettagliatamente specificato al successivo art. 34.

In ogni caso, l'impresa appaltatrice si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia italiane sia europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato.

In ordine specificatamente alla prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro si precisa, altresì, quanto segue.

L'Impresa appaltatrice è responsabile nei confronti sia dell'Amministrazione sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Essa è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori.

L'appaltatore dovrà inoltre:

- **osservare le misure generali di tutela definite dall'art. 3 del D.Lgs. 626/94 e s.m. e i.;**
- **rispettare i regolamenti e disposizioni interne portate a sua conoscenza dall'Amministrazione;**
- **controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale;**
- **fornire all'Amministrazione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.**

L'installazione dei distributori automatici e semiautomatici dovrà essere effettuata a cura e spese dell'affidatario del servizio concordando preventivamente con l'Amministrazione (Servizio prevenzione e protezione luoghi di lavoro) , gli spazi ove collocare le apparecchiature evitando il loro posizionamento in prossimità delle uscite di sicurezza ovvero in locali non adatti.

ART. 30– TEMPI DI INSTALLAZIONE

L' Impresa aggiudicataria, si impegna ad installare i distributori automatici convenuti in sede contrattuale, entro e non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione e ad installare o disinstallare nel corso dell'appalto , entro il medesimo termine decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale , nuovi distributori o distributori già esistenti.

ART. 31– GENERI DI CONSUMO

I generi di consumo , che dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed essere totalmente esenti da O.G.M (Organismi geneticamente modificati), consistono in bevande analcoliche, bibite, acqua, succhi di frutta, bevande calde da colazione (quali caffè, caffè macchiato ,tè, latte, cappuccino, cappuccino al cioccolato, caffè d'orzo, cioccolato), snack dolci o salati preconfezionati a lunga conservazione.

Nei distributori, dovranno essere sempre applicate ben visibili le etichette conformi alla normativa vigente in materia, che espongano, in particolare, la marca, la denominazione dei prodotti oggetto di distribuzione e la relativa scadenza .

Prezzi massimi di vendita dei principali prodotti

Tipologia prodotti	€con chiave	€con moneta
Bevande calde	0,30	0,35
Bevande calde arricchite	0,40	0,45
Caffè proveniente dal commercio equo	0,40	0,45
Acqua in P.E.T da 50 cc naturale o frizzante	0,30	0,35
Bevande in lattina da 330 cc	0,55	0,60
Bevande in lattina da 250 cc	0,50	0,55
Bevande in tetrapak da 200 cc	0,40	0,45
Merendine dolci e salate	0,35	0,40
Snack vari	0,60	0,65
Snack equo-solidali	0,95	1,00
Cialde caffè		0,35
Cialde cappuccino, cioccolata,orzo,tè		0,40

I pagamenti dei prodotti fruibili con i distributori semiautomatici saranno effettuati dal referente dell'ufficio ove è installata l'apparecchiatura.

L'Amministrazione comunale potrà effettuare controlli a campione qualitativi e quantitativi senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora per qualsiasi motivo, non ritenga opportuno l'erogazione.

ART. 32– CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA FORNIRE

I prodotti erogati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R n. 327 del 26 Marzo 1980 – regolamento di esecuzione della L 30 Aprile 1962, n.283 e s.m.i o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande.

I prodotti da fornire dovranno avere le seguenti minime caratteristiche :

- Bevande calde (caffè, caffè macchiato, tè, latte, cappuccino, cappuccino al cioccolato, caffè d'orzo, cioccolato) : le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande dovranno comunque rispettare i seguenti contenuti minimi per porzione di seguito indicati :
 1. Bevande a base di caffè : "1° miscela bar" con grammatura minima di gr. 7 di caffè;
 2. Bevande a base di tè : almeno gr. 14 di tè in polvere per ciascuna erogazione;
 3. Bevande a base di caffè proveniente dal commercio equo e solidale
 4. Bevande gusto cioccolata: almeno gr. 25 di miscela cioccolato
 5. Cappuccino : almeno gr. 7 di latte in polvere per ciascuna erogazione

- Bevande fredde : (acqua oligominerale, bibite in lattina e succhi nelle confezioni di seguito indicate):
 1. Acqua naturale : Bottiglie PET capacità cl.50
 2. Acqua frizzante : Bottiglie PET capacità cl.50
 3. Bibite in lattina da cl. 25
 4. Bibite in tetrapack da cl. 20

- Prodotti da forno e snack in monoporzioni (merendine dolci o salate preconfezionate a lunga conservazione): i prodotti dovranno essere di prima qualità , provenienti da primarie ditte produttrici. Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza..

- Prodotti da forno e snack in monoporzioni provenienti dal commercio equo e solidale (**almeno due : un prodotto dolce ed un prodotto salato**)

- Cialde di caffè – normale e decaffeinato- cappuccino,cioccolata, orzo e tè : dovrà essere consentita la scelta tra i prodotti provenienti dalla rete commerciale " tradizionale" e dalla rete del commercio equo e solidale. I contenitori per i prodotti (cialde o similari) dovranno essere biodegradabili e compostabili.

Si precisa tuttavia che, in conformità alle linee di indirizzo del D.M n. 203 del 8.05.2003 e della L.R.T n. 37 del 23.02.2005, nonché dei Regolamenti attuativi in materia di commercio equo-solidale:

- **Almeno il 20% delle tipologie delle bevande calde disponibili nei distributori automatici di generi di ristoro dovrà essere costituito da prodotti della rete del commercio equo-solidale**
- **Almeno il 20% delle tipologie di cibi e bevande fredde disponibili nei distributori automatici di generi di ristoro dovrà essere costituito da prodotti del commercio equo-solidale**

I distributori di bevande calde (sia automatici che semi automatici) dovranno inoltre fornire automaticamente cucchiaini e/o palette – anch'essi biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande. I distributori automatici dovranno consentire altresì la possibilità di scelta di zucchero.

ART. 33– REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio, la ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere con cadenza annuale e su supporto informatico (file Excel) un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti, contenente i seguenti principali elementi :

- tipologia e modello della macchina
- ubicazione (servizio comunale/ufficio. Sede e piano edificio)
- data installazione
- data di eventuale ritiro
- erogazioni effettuate per singola macchina distributrice per fasce di prezzo
- totale consumi per tipologia di macchina distributrice
- periodo di rilevazione dati

Il resoconto dovrà essere inviato al Servizio Acquisti entro il 20 (venti) del mese successivo a ciascuna scadenza annuale a mezzo posta elettronica all'indirizzo che verrà opportunamente comunicato

In casi di ritardata trasmissione, l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 18

L'Amministrazione comunale potrà effettuare, in qualsiasi momento ,controlli a campione sull'effettuazione delle erogazioni di alcune macchine distributrici individuate a suo insindacabile giudizio senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.

La ditta aggiudicataria è tenuta a conformarsi, a decorrere dal 1 Gennaio 2009 alle disposizioni contenute all'art. 1 commi 363, 364 e 365 della L. 244/07 (Legge finanziaria per l'anno 2008) in tema di comunicazione elettronica alla Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate da ciascun apparecchio.

ART. 34 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario si obbliga a:

- fornire, installare – entro il termine indicato al precedente art. 30 – nonché gestire i distributori automatici e semiautomatici per la somministrazione di alimenti e bevande od altri generi di ristoro con marcatura CE, con pagamento in contanti (sia monete che banconote) o strumenti elettronici (schede, chiavi o altro) conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R 327 del 26/03/1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30/04/1962 n. 283 e s.m.i o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- fornire, entro il termine di 30 giorni stabiliti per l'installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sedi, tipologia dei prodotti erogati nonché per potenza assorbita. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate, previa comunicazione e approvazione del Servizio Acquisti ;
- fornire contestualmente all'installazione dei distributori in sede di affidamento del servizio ovvero in corso di appalto, per ogni apparecchiatura installata la dichiarazione di conformità alla normativa CE ed a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed il Manuale di istruzioni per l'uso, nonché documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui al già richiamato sistema HACCP.
- mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo

l'effettuazione di almeno un intervento di pulizia ed igienizzazione settimanale, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell'operatività e, provvedendo a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate;

- effettuare il servizio di ristoro in modo tempestivo , con almeno un passaggio settimanale ed assicurando l'effettuazione di interventi di riparazione o sostituzione dei prodotti esauriti entro le 24 ore successive alla segnalazione del referente, salvo festivi;
- utilizzare sia generi alimentari, sia prodotti per il confezionamento di cibi e bevande erogate dai distributori, conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e sanitarie previste dall'art. 33 del D.P.R 327/1980, garantendo l'integrità dei medesimi prodotti;
- garantire un'equa distribuzione, nelle diverse sedi, tra prodotti di tipo tradizionale e quelli provenienti dalla rete del commercio equo-solidale così come previsto al precedente art. 32;
- comunicare all'Autorità sanitaria od altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione delle apparecchiature;
- procedere al costante rifornimento dei distributori in modo da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nella erogazione dei prodotti e, comunque conformemente alla tempistica precedentemente menzionata;
- garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la conservazione dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva europea 93/94 CEE recepita con D.lgs 155/1997 (HACCP);
- impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature proprio personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso gli utilizzatori delle apparecchiature di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- provvedere, a proprie spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento , al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione comunale;
- trasmettere al Servizio Acquisti con cadenza annuale, un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti erogati contenente le indicazioni previste dal precedente art. 31;
- comunicare al Servizio Acquisti, entro il termine comunicato, con la lettera di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio.

ART. 35 – DOVERI DEL PERSONALE

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R n. 327 del 26 Marzo 1980 “ Regolamento di esecuzione della L. 30 Aprile 1962 n. 283 e s.m.i o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande ed essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R citato.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni e dovrà godere della fiducia dell'Amministrazione. Detto personale è

tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

La ditta concessionaria, dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni :

- ❖ provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- ❖ si adegui alle disposizioni impartite dal referente del Servizio Acquisti ed al rispetto delle norme di cui al D.lgs 626/94 e s.m. e i.;
- ❖ comunichi immediatamente ai referenti dell'amministrazione qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali) che dovessero accadere nell'espletamento del servizio.

Il personale dell'impresa dovrà indossare il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia e riportante la qualifica.

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'impresa dichiara di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente le clausole di seguito indicate:

- art. 6 – validità della graduatoria
- art. 11 – canone di concessione
- art. 15– cessione del contratto o del credito
- art. 17 – fallimento dell'impresa o morte del titolare
- art. 18– penalità
- art. 19- risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa
- art. 20- nuovo affidamento del servizio
- art. 24 – subappalto
- art. 34 – Obblighi dell'affidatario